

Oggetto: Gara per la prestazione del servizio di trasporto di materiali di Protezione Civile - ID 1380

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it e www.protezionecivile.gov.it.

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.Lgs. n.163/2006. Ne consegue che non è stato riprodotto - e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

1) Domanda

La scrivente è in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, per automezzi con portata massima di 1,5tonns. In questo caso, è soddisfatto il requisito di cui al III.2.1 c) "iscrizione all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi"?

Risposta

Sì; requisito di accesso alla presente procedura è l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'art. 11 e seguenti della L. 298/1974 s.m.i., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico dei veicoli per i quali la suddetta autorizzazione è stata ottenuta.

Resta inteso che per la partecipazione alla procedura il concorrente dovrà dimostrare anche il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del Bando di gara; il possesso di tali requisiti economici e tecnici potrà essere dimostrato dal concorrente, singolo o associato, eventualmente avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto come previsto al par. 4.1 del Disciplinare di gara.

2) Domanda

Il requisito di cui sopra, può essere soddisfatto tramite la dichiarazione di avalimento di cui all'art. 49 del D.lgs. 163/2006?

Risposta

No, non è possibile attestare il possesso del requisito prescritto dal punto III.2.1), lettera c), del Bando mediante lo strumento dell'avalimento. Si tratta, infatti, di requisito avente natura prettamente soggettiva, intrinsecamente legato al soggetto concorrente e alla sua idoneità professionale a partecipare alla procedura e a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione.

3) Domanda

Le dichiarazioni di avalimento possono essere presentare da parte di più società ausiliari per la stessa tipologia di mezzi? Ad esempio: la disponibilità dei 72 articolati può essere garantita da 2 o più società ausiliari di cui si presenterebbe la dichiarazione di avalimento?

Risposta

Sì. Conformemente a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal Disciplinare di gara (paragrafo 4.1), è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito e quindi, per quanto qui d'interesse, per la dimostrazione della capacità tecnica di cui al punto III.2.3 lett. a) del Bando di gara.

4) Domanda

Allegato 2/bis, scheda di offerta economica. Quale sarà il meccanismo che verrà applicato per individuare l'offerta economica più bassa? C'è possibilità di conoscere il peso di ogni singolo servizio richiesto (esempio: su base storica...precedente gara...vostra previsione..)?

Risposta

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello del prezzo più basso, a norma dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., quale risultante dall'applicazione della formula matematica descritta nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara. La suddetta formula tiene conto dei pesi attribuiti dalla stazione appaltante a ciascuno dei servizi messi a gara, come riportati nella Tabella presente nel medesimo paragrafo 6.

5) Domanda

La scrivente società intende portare all'attenzione di codesta spett.le CONSIP S.p.A. alcune clausole dello Schema di Contratto allegato alla documentazione di gara, affinché la Stazione Appaltante possa fornire i relativi chiarimenti sul contenuto delle stesse e apportare le opportune modifiche.

In particolare, Ai sensi dell'art. 4.co. 4 dello Schema di Contratto, “[i] servizi oggetto del presente contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione può affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente”. Inoltre, l'art. 6, co. 13, oltre a ribadire il contenuto dell'art. 4, co.4, aggiunge che “[i]n particolare, per quanto concerne le attività di movimentazione e trasporto in emergenza nonché la fornitura del Modulo Logistico di Movimentazione e Trasporto, l'Amministrazione si riserva di affidare parte del servizio a soggetti diversi dall'aggiudicatario dell'appalto”.

Risposta

Si confermano le previsioni di cui ai citati articoli 4, comma 4, e 6, comma 13, dello Schema di Contratto.

Le prestazioni ricomprese nel presente appalto possono essere, nel rispetto della normativa vigente, affidate a soggetti terzi qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la piena e completa operatività dei servizi in oggetto, avuto riguardo, da un lato, alle modalità di erogazione dei servizi di trasporto che, ove attivati, soprattutto in condizioni di emergenza, impongono al Fornitore tempi di espletamento del servizio estremamente ridotti e, dall'altro, alla necessità per l'Amministrazione committente di garantire il soddisfacimento di bisogni primari d'interesse generale sottesi alle dette attività di trasporto, anche a fronte di eventuali disservizi del Fornitore aggiudicatario.

Le clausole di garanzia previste contrattualmente, pertanto, mirano unicamente a tutelare il committente nelle ipotesi di disservizio, inadempimento ed esecuzione in danno dell'appaltatore.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)